



Comune di Pessinetto

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.42

OGGETTO:

PERSONALE NON DIRIGENTE – FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE. APPLICAZIONE DEGLI INCREMENTI CONTRATTUALI. INCREMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO. DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

L'anno duemilaventisei addì otto del mese di ottobre alle ore dodici e minuti zero , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TIRELLI Chiara - Sindaco	Sì
2. MARIETTA Sergio - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. CRESTO Virgilio - Assessore	Sì (da remoto)
4.	
5.	
6.	
7.	
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza in audioconferenza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa CASTELLUCCIO Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig.ra TIRELLI Chiara assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 disciplina la contrattazione collettiva integrativa, stabilendo che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali;
- l'art. 40, comma 3-bis, del medesimo decreto prevede che le pubbliche amministrazioni attivino la contrattazione collettiva integrativa sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
- l'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 disciplina i controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce alla Giunta comunale la competenza all'adozione degli atti di indirizzo rientranti nelle funzioni degli organi di governo;

Richiamati:

- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 1° aprile 1999 e, in particolare, l'art. 14 in materia di risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario;
- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;
- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022;
- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026;
- in particolare, l'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022, relativo alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate;
- gli artt. 7 e 8 del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026 in materia di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art. 20 del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026 recante disposizioni particolari per gli enti senza dirigenza;
- gli artt. 58 e 60 del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 15/12/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 20/07/2026 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 30/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2026-2028;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il contratto collettivo decentrato integrativo vigente;

Considerato che:

- la costituzione del Fondo delle risorse decentrate costituisce atto di natura gestionale, di competenza del Responsabile individuato dall'ordinamento dell'Ente;

- compete alla Giunta comunale formulare gli indirizzi relativamente alle componenti la cui previsione è rimessa, dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, ad una scelta discrezionale dell'Amministrazione;
- compete altresì alla Giunta comunale formulare le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa;

Richiamato l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, fatte salve le componenti espressamente escluse dal predetto limite;

Richiamato altresì l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di adeguamento del limite del trattamento accessorio conseguente alle variazioni del personale in servizio;

Richiamato l'art. 7, comma 4, lett. al), del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, che demanda alla contrattazione collettiva integrativa la destinazione di ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, in aggiunta a quelle già previste ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, rinviando, per gli enti senza dirigenza, alla specifica disciplina di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), del medesimo CCNL;

Richiamato, in particolare, l'art. 20, comma 1, lett. b), del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, ai sensi del quale gli enti senza dirigenza possono destinare ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, in aggiunta a quelle già previste ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, previa contrattazione integrativa ove l'incremento determini una riduzione del Fondo delle risorse decentrate;

Ritenuto, in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente, di formulare indirizzo per l'incremento, per l'anno 2026, delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario per l'importo di € 500,00, mediante corrispondente riduzione della parte stabile del Fondo delle risorse decentrate;

Dato atto che, comportando la predetta operazione una riduzione del Fondo delle risorse decentrate, la destinazione delle ulteriori risorse al lavoro straordinario è subordinata alla contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b), del CCNL 23 febbraio 2026;

Dato atto, altresì, che la predetta operazione costituisce una diversa allocazione di risorse comunque destinate al trattamento accessorio del personale e, conseguentemente, non determina alcun incremento dell'ammontare complessivo delle risorse assoggettate al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Preso atto del prospetto istruttorio relativo alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026 del Comune di Pessinetto, aggiornato in conformità agli indirizzi di cui al presente provvedimento, dal quale risultano:

- un importo unico consolidato delle risorse stabili pari ad € 6.705,47;
- ulteriori incrementi stabili esclusi dal limite per complessivi € 2.287,12;
- un totale delle risorse stabili, anteriormente alle decurtazioni, pari ad € 8.992,59;
- risorse variabili complessivamente pari ad € 3.898,81;
- un Fondo complessivo, anteriormente alle decurtazioni, pari ad € 12.891,40;
- una riduzione stabile pari ad € 419,04, conseguente al parziale conglobamento dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare;
- una ulteriore riduzione della parte stabile pari ad € 500,00, correlata all'incremento delle risorse destinate al lavoro straordinario, subordinatamente alla relativa definizione in sede di contrattazione collettiva integrativa;
- un totale delle risorse stabili, al netto delle predette riduzioni, pari ad € 8.073,55;
- un Fondo delle risorse decentrate complessivamente pari ad € 11.972,36;

Richiamato l'art. 58, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'incremento della componente stabile del Fondo in misura pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021;

Dato atto che, per il Comune di Pessinetto:

- l'incremento relativo all'annualità corrente è quantificato in € 126,25 ed è inserito nella componente stabile del Fondo;
- le quote riferite alle annualità 2024 e 2025, complessivamente pari ad € 252,49, sono contabilizzate nell'anno 2026 quali risorse una tantum;

Richiamato l'art. 79, comma 2, lett. b), del CCNL 16 novembre 2022, ai sensi del quale gli enti possono destinare alla componente variabile del Fondo, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997;

Considerato che il prospetto istruttorio quantifica la predetta componente in € 722,44;

Ritenuto, in relazione alla capacità di bilancio dell'Ente, di avvalersi per l'anno 2026 della predetta facoltà, autorizzando l'inserimento nella componente variabile del Fondo della somma di € 722,44;

Richiamato altresì l'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022, che consente agli enti di destinare alla componente variabile del Fondo risorse finalizzate ad adeguarne le disponibilità sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'Ente, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;

Ritenuto, in relazione alla capacità di bilancio dell'Ente e alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, di destinare alla componente variabile del Fondo per l'anno 2026 la somma di € 527,11, ai sensi della predetta disposizione;

Ritenuto che le predette risorse debbano mantenere, anche nella successiva fase di utilizzo, una stretta correlazione con le finalità organizzative che ne giustificano lo stanziamento;

Ritenuto, pertanto, di formulare espressa direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica affinché, in sede di contrattazione collettiva integrativa, le risorse pari ad € 527,11 siano destinate agli istituti contrattuali coerenti e funzionali al perseguimento delle specifiche finalità organizzative sopra individuate;

Richiamato l'art. 58, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, che consente agli enti, sulla base della propria capacità di bilancio, di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio nella misura massima dello 0,22% del monte salari dell'anno 2021;

Dato atto che le risorse derivanti dall'applicazione della predetta disposizione sono escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Considerato che, sulla base del prospetto predisposto, la quota contabilizzata nel Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, comprensiva della quota una tantum relativa all'annualità 2025, è pari ad € 396,77;

Dato atto che nel prospetto relativo al Comune di Pessinetto non risultano stanziamenti destinati alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione e che la relativa sezione risulta pertanto non valorizzata;

Ritenuto, in relazione alla capacità di bilancio dell'Ente, di avvalersi per l'anno 2026 della facoltà prevista dall'art. 58, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, autorizzando l'inserimento nel Fondo della somma complessiva di € 396,77, comprensiva della quota una tantum riferita all'anno 2025;

Dato atto che il prospetto prevede inoltre l'inserimento di € 2.000,00 relativi agli incentivi per funzioni tecniche derivanti da specifiche disposizioni di legge, risorse escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e utilizzabili esclusivamente al ricorrere dei relativi presupposti normativi;

Richiamato l'art. 60, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, che, in relazione al parziale conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità di comparto, prevede la corrispondente riduzione definitiva e stabile del Fondo delle risorse decentrate; Considerato che, per il Comune di Pessinetto, la predetta riduzione è quantificata in € 419,04;

Dato atto che, ai fini della verifica del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017:

- il limite relativo all'anno 2016 è pari ad € 8.608,87;
- le componenti del Fondo 2026 escluse dal limite ammontano ad € 4.936,38;
- le risorse del Fondo 2026 sottoposte al limite, a seguito della riduzione di € 500,00 destinata all'incremento delle risorse per lavoro straordinario, ammontano ad € 7.035,98;
- le ulteriori risorse destinate al lavoro straordinario, anch'esse rilevanti ai fini del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ammontano ad € 500,00;
- non risultano ulteriori stanziamenti rilevanti per incarichi di Elevata Qualificazione o maggiorazione della posizione del Segretario comunale;
- l'ammontare complessivo delle risorse sottoposte al predetto limite risulta pertanto pari ad € 7.535,98;
- il limite complessivo risulta conseguentemente rispettato, con un margine rispetto al valore 2016 pari ad € 1.072,89;

Considerato, conseguentemente, che il Fondo delle risorse decentrate destinato alla contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2026 risulta complessivamente determinato in € 11.972,36, di cui:

- € 8.073,55 di risorse stabili, al netto delle riduzioni;
- € 3.898,81 di risorse variabili;

Ritenuto di formulare alla delegazione trattante di parte pubblica l'indirizzo di procedere alla definizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2026 nel rigoroso rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, dei vincoli derivanti dai CCNL del comparto Funzioni Locali e dei limiti finanziari applicabili all'Ente;

Ritenuto, in particolare, di formulare alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi:

- assicurare la destinazione delle risorse del Fondo agli istituti previsti dalla contrattazione nazionale e integrativa;
- garantire la correlazione tra le risorse stanziare ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022 e le specifiche finalità organizzative individuate dall'Amministrazione;
- orientare l'utilizzo delle risorse disponibili alla valorizzazione della performance, della qualità dei servizi e delle responsabilità effettivamente attribuite al personale;
- definire, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b), del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, la destinazione di € 500,00 all'incremento delle risorse finanziarie destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, mediante corrispondente riduzione della parte stabile del Fondo delle risorse decentrate;
- assicurare il rispetto dei vincoli finanziari e dei limiti previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di demandare al Responsabile competente la definitiva costituzione del Fondo sulla base degli indirizzi contenuti nel presente provvedimento e delle verifiche tecniche, contabili e contrattuali di competenza, tenendo conto dell'esito della contrattazione collettiva integrativa relativamente alla destinazione delle ulteriori risorse al lavoro straordinario;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- la Legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;

con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di formulare indirizzo al competente Responsabile affinché proceda alla costituzione definitiva del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Pessinetto per l'anno 2026, sulla base del prospetto istruttorio e nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti;
2. di prendere atto dell'applicazione dell'incremento stabile previsto dall'art. 58, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, quantificato per l'annualità 2026 in € 126,25, nonché delle correlate quote una tantum riferite alle annualità 2024 e 2025, complessivamente pari ad € 252,49;
3. di avvalersi, per l'anno 2026, della facoltà prevista dall'art. 79, comma 2, lett. b), del CCNL 16 novembre 2022, autorizzando l'inserimento nella componente variabile del Fondo della somma di € 722,44, corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, previa verifica definitiva della capacità di bilancio e degli ulteriori presupposti contrattuali;
5. di formulare indirizzo, in relazione alla capacità di bilancio dell'Ente e alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, per l'inserimento nella componente variabile del Fondo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022, della somma di € 527,11;
6. di formulare espressa direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica affinché le risorse di cui al punto precedente siano destinate, in sede di utilizzo del Fondo, agli istituti contrattuali coerenti e funzionali al perseguimento delle specifiche finalità organizzative individuate dall'Amministrazione;
7. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 58, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, autorizzando l'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio corrispondente allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, secondo quanto risultante dal prospetto istruttorio, per un importo contabilizzato nell'esercizio 2026 pari a € 396,77, comprensivo della quota una tantum relativa all'annualità 2025;
8. di dare atto che le risorse di cui al punto precedente sono escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
9. di dare atto dell'inserimento nel Fondo, al ricorrere dei relativi presupposti, della somma di € 2.000,00 relativa agli incentivi per funzioni tecniche previsti da specifiche disposizioni di legge, quale componente esclusa dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
10. di applicare, in sede di costituzione definitiva del Fondo, la riduzione stabile di € 419,04 conseguente al parziale conglobamento dell'indennità di comparto nello

- stipendio tabellare previsto dall'art. 60, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026;
11. di formulare indirizzo, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b), del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, per l'incremento, per l'anno 2026, delle risorse finanziarie destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, in aggiunta a quelle previste dall'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999, per l'importo di € 500,00;
 12. di stabilire che il predetto incremento sia finanziato mediante corrispondente riduzione di € 500,00 della parte stabile del Fondo delle risorse decentrate, subordinatamente alla definizione della relativa destinazione in sede di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b), del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026;
 13. di formulare espressa direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica affinché, in sede di contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2026, sia definita la destinazione della somma di € 500,00 all'incremento delle risorse destinate al lavoro straordinario, mediante corrispondente riduzione della parte stabile del Fondo;
 14. di dare atto che l'operazione di cui ai punti precedenti costituisce una diversa allocazione delle risorse destinate al trattamento accessorio e non determina alcun incremento dell'ammontare complessivo delle risorse assoggettate al limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
 15. di dare atto che, sulla base del prospetto istruttorio aggiornato, il Fondo delle risorse decentrate destinato alla contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2026 risulta complessivamente pari ad € 11.972,36, di cui:
 - € 8.073,55 di risorse stabili;
 - € 3.898,81 di risorse variabili;
 15. di dare atto che, ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017:
 - le componenti del Fondo escluse dal predetto limite ammontano ad € 4.936,38;
 - le risorse del Fondo sottoposte al limite, successivamente alla riduzione di € 500,00 di cui al precedente punto 11, ammontano ad € 7.035,98;
 - le ulteriori risorse destinate al lavoro straordinario ammontano ad € 500,00;
 - l'ammontare complessivo delle risorse soggette al limite resta pertanto pari ad € 7.535,98, a fronte di un limite 2016 pari ad € 8.608,87, con conseguente rispetto del predetto limite e un margine pari ad € 1.072,89;
 16. di formulare alla delegazione trattante di parte pubblica l'indirizzo di procedere alla definizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2026 nel rigoroso rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, dei vincoli derivanti dai CCNL del comparto Funzioni Locali e dei limiti finanziari applicabili all'Ente, assicurando la corretta regolazione degli istituti demandati alla contrattazione integrativa e la destinazione delle risorse secondo gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento;
 17. di demandare al Responsabile competente, all'esito della contrattazione collettiva integrativa relativamente alla destinazione delle ulteriori risorse al lavoro straordinario, la quantificazione definitiva e la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, comprese le eventuali rettifiche conseguenti alle verifiche tecniche, normative, contrattuali e contabili;
 18. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile competente per la costituzione del Fondo, al Responsabile del Servizio finanziario, alla delegazione trattante di parte pubblica, alla RSU e alle organizzazioni sindacali territoriali;
 19. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente, considerata l'esigenza di procedere tempestivamente alla costituzione definitiva del Fondo e all'avvio della contrattazione integrativa per l'anno 2026, con separata votazione favorevole unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
TIRELLI Chiara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
CASTELLUCCIO Roberta